



**Edizione di giovedì 7 Novembre 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Incidenza del saldo attivo di rivalutazione: sul valore fiscale della partecipazione**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Invio degli ulteriori dati super sisma prorogato a fine mese**  
di Alessandro Bonuzzi

## **CONTROLLO**

**Impatto sulla revisione contabile della società che esternalizza i servizi contabili**  
di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Derivazione rafforzata e interessi passivi**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**L'asseverazione tardiva per sisma bonus non sempre comporta la perdita dell'agevolazione fiscale**  
di Fausto Matera, Francesca Benini

## **RASSEGNA AI**

**Risposte AI sulla fiscalità delle autovetture assegnate ad uso promiscuo al dipendente**

**CASI OPERATIVI**

---

## ***Incidenza del saldo attivo di rivalutazione: sul valore fiscale della partecipazione***

di Euroconference Centro Studi Tributari

**SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!**

**CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA**

**02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>**



Mario Rossi è socio di una società di persone in contabilità semplificata che nel 2020 ha effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi del D.L. 104/2020; nel 2022 la società si è trasformata in Srl.

Ora intende cedere la partecipazione e si chiede che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è stato incrementato a seguito del maggior valore imputato ai beni strumentali.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



## **FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## ***Invio degli ulteriori dati super sisma prorogato a fine mese***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

Al fine di meglio monitorare le **spese relative agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento del rischio sismico** rientranti nel perimetro del **Superbonus** ex [articolo 119 D.L. 34/2020](#), con l'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), il Legislatore ha introdotto un **adempimento aggiuntivo** che prevede la trasmissione di **ulteriori dati** e informazioni.

In attuazione del comma 4, dell'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), lo scorso 26.9.2024 è stato pubblicato, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, il D.P.C.M. 17.09.2024, che definisce **contenuto**, **modalità** e **termini** della comunicazione degli ulteriori dati.

Il nuovo obbligo è a carico del **professionista** incaricato e segnatamente:

- del **tecnico abilitato** a sottoscrivere e trasmettere le asseverazioni Enea di cui all'[articolo 119, comma 13, lettera a\), D.L. 34/2020](#), per gli **interventi di efficienze energetica**;
- del tecnico incaricato della **progettazione strutturale**, della **direzione lavori** e del **collaudo statico** di cui al D.M. 58/2017 (ex [articolo 119, comma 13, lettera b\), D.L. 34/2020](#)), con riferimento **agli interventi di miglioramento del rischio sismico**.

L'invio degli ulteriori dati riguarda gli interventi per i quali:

- è stata presentata la **Cila** di cui al comma 13-ter, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#), oppure l'istanza per l'acquisizione del **titolo abilitativo** previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, **entro il 31.12.2023** e alla medesima data i **lavori non erano ancora conclusi**;
- è stata presentata la **Cila** di cui al comma 13-ter, [articolo 119, D.L. 34/2020](#), o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, dall'**1.2024**.

Gli ulteriori dati che devono essere inviati all'**Enea**, per gli interventi di efficientamento energetico, o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (**PNCS**), per gli interventi di miglioramento del rischio sismico, **sono i seguenti**:

- **dati catastali** dell'immobile oggetto degli interventi;
- **spese sostenute** dall'1.1.2024 **fino al 30.3.2024**;
- **spese** che prevedibilmente saranno sostenute **dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025**;
- **percentuale** della **detrazione** spettante per le spese sopra individuate.

Per quanto riguarda gli interventi di **riqualificazione energetica**, gli ulteriori dati sono stati inseriti in una **nuova Sezione dell'asseverazione Enea**, risultandone quindi parte integrante. Le asseverazioni, sia relative a Sal che a fine lavori, trasmesse all'Enea a decorrere **dal 26.9.2024** devono ricomprendere tale nuova Sezione riservata agli ulteriori dati richiesti, che deve essere obbligatoriamente compilata. Invece, la **nuova Sezione non è richiesta per le asseverazioni inviate all'Enea fino al 25.9.2024**.

Va da sé, quindi, che l'invio degli ulteriori dati va effettuato entro i **termini ordinari**, quindi in caso di fine lavori **entro i 90 giorni successivi**.

Gli ulteriori dati relativi a interventi di **miglioramento del rischio sismico** devono essere inviati dai professionisti incaricati della **progettazione strutturale**, della direzione dei lavori e del collaudo statico, ciascuno per le proprie competenze, al PNCS tramite l'**area riservata** del sito internet. Per gli interventi non conclusi entro il 31.12.2023 oppure **avviati nel 2024 la trasmissione**:

- andava effettuata originariamente **entro il termine del 31.10.2024** per i **Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024**;
- va effettuata **entro 30 giorni** dal giorno successivo a quello di approvazione del Sal, negli altri casi.

Il D.P.C.M. 29.10.2024 ha però **differito al 30.11.2024 il termine di invio della comunicazione relativa ai Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024**. Pertanto, i tecnici hanno sostanzialmente guadagnato un **mese di tempo per espletare il nuovo adempimento**.

Si ricorda, infine, che l'invio degli ulteriori dati ha una **valenza tutt'altro che formale**; in caso di **omessa comunicazione**, infatti:

- a coloro che al **3.2024 hanno già presentato la Cila** o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici, è comminabile una **sanzione di ben 10.000 euro**;
- per i soggetti che hanno presentato la Cila o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, è prevista addirittura la **decadenza** dall'agevolazione, **senza la possibilità** di avvalersi della **remissione in bonis**.

**CONTROLLO**

## ***Impatto sulla revisione contabile della società che esternalizza i servizi contabili***

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Master di specializzazione

**Revisione: corso base di 10 ore**

Scopri di più

Nelle **imprese di minori dimensioni**, è tutt'altro che infrequente incontrare l'**esternalizzazione dei servizi contabili**, ossia la circostanza in cui **la società** – oggetto di revisione legale – si avvale di un **fornitore esterno** per la **tenuta della contabilità**. Il Principio di revisione **ISA Italia 402** tratta delle responsabilità del **revisore dell'impresa** utilizzatrice dei servizi esternalizzati. Il Principio di revisione **ISA Italia 315** indica, invece, che il revisore, in tali circostanze, deve **individuare e comprendere** con quali modalità l'impresa esternalizza il **servizio di tenuta della contabilità**, considerando la **dimensione aziendale**, la **complessità** delle operazioni svolte e la **natura dei rapporti** fra le parti.

In concreto, in tali circostanze, il revisore è chiamato prima di tutto a esaminare e comprendere quali sono i **termini contrattuali** in forza dei quali **il fornitore esterno presta servizi contabili** all'impresa e, quindi, definire il perimetro dei **contenuti di tali servizi**. Peraltro, in concreto, avvalersi dei servizi contabili di un professionista accreditato potrebbe, in ultima analisi, essere anche un **fattore di riduzione** del **rischio di errori significativi**, soprattutto per imprese di piccole dimensioni dove potrebbe essere **basso il livello di competenza** e esperienza tecnico contabile.

Per questa ragione, i Principi di revisione richiamano l'attenzione alla comprensione del **livello di interazione** esistente tra **l'attività del fornitore di servizi e l'impresa**, dove per livello di interazione si intende la misura in cui la società è in grado di **scegliere e effettuare dei controlli** sulle attività di elaborazione contabile del fornitore esterno. Per cui, si può affermare che il **livello di interazione** riscontrabile possa essere:

- **alto**, quando le operazioni sono **autorizzate dall'impresa** e successivamente sono elaborate e contabilizzate dal fornitore dei servizi;
- **basso**, quando il fornitore dei servizi rileva, elabora e registra contabilmente le operazioni **senza alcuna autorizzazione** dell'impresa.

Non di rado, il revisore può imbattersi in circostanze in cui il **livello di interazione riscontrato è basso**, così da dover attivare alcune **specifiche procedure di revisione**.

Peraltro, in presenza dell'esternalizzazione dei servizi contabili, possono essere utili ai professionisti alcuni **modelli resi disponibili** in allegato al **Documento del CNDCEC** dedicato alla revisione legale delle **nano imprese**, come ad esempio:

- la **lettera di attestazione**;
- un **questionario** per la comprensione dei servizi prestati dal fornitore di servizi;
- la traccia del **memorandum sugli esiti del lavoro** svolto;
- la **lettera d'incarico** professionale per i servizi contabili.

In simili circostanze, il revisore è chiamato in modo particolare a:

- comprendere la **natura** e la **rilevanza dei servizi** esternalizzati, il loro **impatto sul sistema di controllo** interno dell'impresa per poter individuare e valutare il rischio di errori significativi;
- definire e svolgere delle **idonee procedure di revisione**.

L'affidamento a un **provider esterno dei servizi contabili** ha, infatti, un impatto su come le operazioni di gestione sono rilevate nelle **scritture contabili** e, quindi, **esprese nel bilancio d'esercizio**, e su come in generale le informazioni qualitative afferenti al bilancio **sono elaborate** e, infine, **riflesse nei documenti del bilancio stesso**.

Non di rado, le prestazioni rese dal fornitore esterno, che sia un professionista o un centro di elaborazioni contabile, sono quasi **interamente sostitutive del sistema di controllo interno** dell'impresa; in questa circostanza, la **tipologia di controlli del revisore** potrà sostanzialmente maggiormente in termini di **procedure di conformità** sullo stesso fornitore di servizi.

Quando, invece, le prestazioni del fornitore esterno **non sono interamente sostitutive del sistema di controllo interno dell'impresa**, le procedure di revisione potranno più ragionevolmente sostanzialmente in **procedure di validità riguardo alla documentazione**.

Per quanto concerne la **natura e l'ampiezza degli elementi probativi** da acquisire da parte del revisore, le procedure più comunemente utilizzate potranno consistere nella **ispezione delle registrazioni** e dei documenti tenuti dal fornitore di servizi e nell'acquisizione delle **conferme dal fornitore di servizi** in merito ai saldi e alle operazioni.

È pur vero che **le informazioni acquisite mediante le conferme** avute dal fornitore di servizi rappresentano una dichiarazione **di quanto già è riflesso nelle registrazioni tenute dallo stesso fornitore**. Pertanto, da sole, queste conferme **non rappresenterebbero degli elementi probativi sufficienti**, così che il revisore potrà valutare **altre procedure di conferma** come pure, ad esempio, lo svolgimento di procedure di **analisi comparativa**.

Un aspetto molto importante ricade, infine, su **chi deve fornire le informazioni al revisore** durante lo svolgimento delle procedure di revisione. In prima battuta, il **revisore si rivolgerà al personale dedicato del fornitore esterno**, ogni qualvolta dovrà effettuare le procedure di

revisione, pur non venendo meno la **responsabilità della direzione dell'impresa** oggetto della revisione legale.

## ***Derivazione rafforzata e interessi passivi***

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **La derivazione nel reddito d'impresa: semplice e rafforzata**

Scopri di più

La gestione degli **oneri di transazione** sostenuti per la **stipula di contratti mutuo** è un **vero rebus** per le microimprese che **non hanno scelto di redigere il bilancio in forma ordinaria**. Si tratta, in pratica, delle società di capitali per le quali **non si applica il principio di derivazione rafforzata**, in forza del quale, lo ricordiamo, un componente qualificato in bilancio in base a corretti principi contabili viene considerato come tale ai fini fiscali, **anche laddove il Tuir disponesse diversamente**. Gli oneri di transazione sono costituiti, in base alla definizione contenuta nel principio contabile OIC 19, par. 20, da quei **costi marginali che sono correlati alla acquisizione di una passività finanziaria** e che **non sarebbero stati sostenuti se il soggetto non avesse acquisito la passività finanziaria** stessa. In pratica, si fa riferimento a **spese di istruttoria, oneri notarili, perizie** e quant'altro si renda necessario per ottenere il finanziamento.

Gli oneri in questione, che in un ipotetico bilancio classificato per natura sarebbero certamente componenti negative dell'area B (costi della produzione voce B 7, servizi), diventano, invece, **componenti di natura finanziaria** che vanno collocati **nell'area C del conto economico**. Tale qualificazione come oneri finanziari riguarda **sia le società che applicano** per obbligo la disciplina del cosiddetto **costo ammortizzato** (società che redigono il bilancio in forma ordinaria cui **si applica la derivazione rafforzata**), sia quelle che **applicano per facoltà il costo ammortizzato** (società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** cui si applica la derivazione rafforzata), sia quelle che **non applicano la disciplina del costo ammortizzato se non per scelta** (società che redigono il bilancio in forma micro ex [articolo 2435 ter cod. civ.](#), alle quali **non si applica la derivazione rafforzata**). Infatti, mentre per chi sceglie il **criterio del costo ammortizzato** gli oneri di transazione diventano **interessi passivi al tasso effettivo** (e quindi entrano a pieno titolo nel piano di ammortamento del mutuo), **per chi non lo applica essi comunque vanno collocati nell'area C del conto economico**, in forza del dettato di cui al paragrafo 70 del citato principio contabile OIC 19 che recita : “ *I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.*” Quindi, per questi ultimi soggetti, gli oneri di transazione **vengono imputati nel conto economico** in base alla durata del contratto come **risconti attivi**, con un **importo che sarà diverso da quello che diviene interesse passivo al tasso effettivo** (per chi applica la derivazione rafforzata), ma parliamo **pur sempre di oneri**



finanziari.

Ora, il punto è capire **se tali oneri devono sottostare al tetto di deducibilità** previsto dall'[articolo 96, Tuir](#), cioè **il 30% del ROL**. Ricordiamo che gli **oneri che devono essere valutati** in base al tetto di deducibilità del ROL **sono quelli che**, a norma dell'[articolo 96, comma 3, Tuir](#), sono considerati **aventi natura finanziaria** in base ai **principi contabili adottati dall'impresa** e, per i quali, la qualificazione come oneri finanziari è confermata dalle **disposizioni emanate**, in attuazione dell'[articolo 13 bis, D.L. 244/2016](#), cioè le **norma che attuano la derivazione rafforzata**.

Questo passaggio sembrerebbe richiedere **due condizioni**, affinché un onere finanziario **sia interessato dal 30% del Rol**:

- **classificazione in bilancio dell'onere quale finanziario;**
- **conferma di tale classificazione nelle norme in materia di derivazione rafforzata.**

Tale duplice condizione necessaria porta alla **tesi interpretativa** (opinabile) cui giunge l'AIDC (norma di comportamento n. 207/2020), secondo cui **quando non vi è la seconda condizione, l'onere è sempre deducibile al 100% senza il limite del 30 % del ROL**. Quindi, l'inapplicabilità della derivazione rafforzata porterebbe gli **oneri di transazione ad essere qualificati in bilancio come elemento finanziario** in Area C, mentre **ai fini fiscali risulterebbero mantenere la natura di costo per servizi sempre integralmente deducibile**. La ricostruzione verrebbe avvalorata da una **risposta data a Telefisco 2019** in cui l'Agenzia delle entrate ha affermato che per **la microimpresa che applica a titolo solo facoltativo la disciplina del costo ammortizzato**, i relativi **interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificati come tali in ambito fiscale**.

Questa ricostruzione, a parere di chi scrive, presenta **due elementi critici** che la rendono **difficilmente condivisibile**:

- **gli oneri di transazione sono definiti oneri finanziari**, anche **per chi non applica il costo ammortizzato**; quindi, la loro **naturale collocazione nel conto economico è comunque nell'area C**. Poi l'ammontare che in ogni anno viene imputato con la tecnica dei risconti attivi **non sarà uguale alla disciplina della finanziarizzazione dell'onere** che si attua con il criterio del costo ammortizzato, ma pur sempre di oneri finanziari si tratta. **Se essi fossero esclusi dal Rol**, per quale motivo sarebbero, invece, **inclusi gli interessi passivi calcolati al tasso nominale**? Anche per questi interessi, infatti, la microimpresa (che non ha optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria) **non può invocare la conferma dei criteri di derivazione rafforzata**, in quanto essa ne è soggettivamente esclusa.
- la società che redige il **bilancio in forma abbreviata**, e per la quale si applica **a pieno titolo la derivazione rafforzata**, sia che applichi il criterio del costo ammortizzato (facoltativo), sia che non lo applichi, inserirebbe, comunque, gli **oneri di transazione nell'area C del conto economico**; quindi, essi sarebbero **oneri finanziari** e tale qualificazione viene confermata dalle disposizioni attuative della **derivazione**



**rafforzata**, per cui si manifestano entrambe le condizioni che sono richieste dall'articolo 96, Tuir, per tenere in considerazione **il tetto del 30% del ROL**. Ciò porta a concludere che gli oneri di transazione, in questo caso specifico, sia che siano "finanziarizzati" in applicazione facoltativa del costo ammortizzato, sia che siano trattati come **interessi passivi da riscontare** in base alla durata del contratto di mutuo, dovrebbero **rientrare nel tetto del 30% del ROL**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***L'asseverazione tardiva per sisma bonus non sempre comporta la perdita dell'agevolazione fiscale***

di Fausto Matera, Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

È illegittimo l'atto di contestazione dell'Agenzia delle entrate che disconosce i **benefici fiscali legati a interventi per sisma bonus** con riduzione di due o più classi di rischio, **quando è stato raggiunto lo scopo che la normativa che ha introdotto l'agevolazione si prefiggeva, indipendentemente dal contestuale deposito dell'asseverazione della classe di rischio** alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (c.d. SCIA).

Ad affermare tale principio è la **Corte di Giustizia Tributaria di Forlì** con sentenza n. 136/2024, depositata lo scorso 9.10.2024 (Presidente Roberto Roccari, Relatore Valerio Mengozzi).

La pronuncia trae origine da una comunicazione di irregolarità, a seguito di **controllo formale ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973**, notificata ad un contribuente, persona fisica, che ha beneficiato delle **detrazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento sismico degli edifici** (c.d. Sisma bonus).

Nel caso di specie, l'intervento ha avuto ad oggetto la **demolizione e la ricostruzione**, a parità di volume, di un immobile (rudere) adibito al **servizio di attività produttiva agricola**, che ha determinato il **passaggio a più classi di rischio sismico** inferiori rispetto alla classe di rischio sismico dell'edificio **ante intervento**.

Intervenendo in materia, l'Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato i dovuti controlli, notificava una **comunicazione di irregolarità** con la quale comunicava al contribuente:

- la **non spettanza dei benefici fiscali** previsti dalla disciplina sisma bonus, a causa della **tardiva presentazione dell'asseverazione e;**
- la conseguente **ripresa a tassazione del maggior reddito** imponibile emerso.

Più precisamente, l'Agenzia delle entrate contestava il **mancato contestuale deposito dell'asseverazione** alla SCIA. Osservava, infatti, che **la SCIA era del 2019**, anno in cui sono stati effettuati i lavori edili, **mentre l'asseverazione del tecnico era del 2020**.

Secondo l'Agenzia delle entrate, **per poter accedere alle detrazioni fiscali sisma bonus** è indispensabile che **l'asseverazione della classe di rischio** prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato, redatta dal progettista secondo il modello contenuto nell'allegato B del citato D.M. n. 58/2017 (come modificato dal successivo D.M. 7.3.2017, n. 65, e relativi allegati), sia **depositata insieme/contestualmente al titolo abilitativo urbanistico** presso lo sportello unico competente. In mancanza, **il contribuente perde il diritto ai benefici fiscali** legati a interventi antisismici.

Il contribuente, dal canto suo, lamentava **l'erroneità dell'interpretazione erariale** e contestava l'illegittimità della pretesa per violazione del **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**. Secondo il contribuente, infatti, l'asseverazione del tecnico abilitato ha **valore meramente comunicativo e di natura formale**.

In particolare, dopo aver descritto la natura dell'intervento antisismico effettuato, il contribuente, in applicazione del suddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma, **dimostrava di possedere tutti i requisiti sostanziali sottesi ai benefici fiscali contestati**.

Più precisamente, veniva data evidenza del fatto che, nel caso di specie, **i lavori erano stati effettivamente eseguiti e il rischio sismico di fatto ridotto**. Si sosteneva, pertanto, che il **momento rilevante per la verifica dei requisiti richiesti** per l'agevolazione sisma bonus **non poteva essere quello formale in cui si deposita l'asseverazione del progettista strutturale**, quanto, piuttosto, **quello sostanziale** in cui si attua l'effettiva **riduzione della classe di rischio sismico**, poi certificata dal tecnico abilitato.

Il collegio, accogliendo le ragioni del contribuente, ha, quindi, **negato l'invocata disapplicazione dei benefici fiscali sisma bonus**. In particolare, muovendo dal presupposto che occorre distinguere gli aspetti fiscali (presupposti, caratteri, ecc.) da quelli strettamente "edilizi", rectius amministrativi della vicenda, la CGT di Forlì ha concluso che ***"non si può ignorare che lo scopo che si prefiggeva la normativa che ha introdotto l'agevolazione oggetto della controversia nella fattispecie è stata raggiunto e che gli Enti interessati non hanno mosso contestazioni sugli aspetti tecnici e procedurali seguiti, né sull'obiettivo raggiunto dall'interessato"***.

In definitiva, in applicazione del menzionato **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**, **il collegio ha ritenuto che**, nel caso di specie, **fosse stato raggiunto lo scopo della norma introduttiva dei benefici fiscali sisma bonus, indipendentemente dal mancato deposito contestuale dell'asseverazione alla SCIA**, ed ha conseguentemente **accolto le ragioni del contribuente**.

## ***Risposte AI sulla fiscalità delle autovetture assegnate ad uso promiscuo al dipendente***

**SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!**

**CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA**

**02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>**



I “**benefici marginali**” o “benefici accessori” **alla retribuzione principale**, tradotti nel linguaggio corrente “*fringe benefits*”, rappresentano sostanzialmente degli **incentivi concessi gratuitamente dall'azienda al lavoratore**, riconosciuti “in natura”, ovvero sotto forma di beni e servizi e dotati di un proprio valore economico.

Secondo la prassi aziendalistica, è possibile classificare i “*fringe benefits*” in relazione al differente trattamento che **agli stessi riserva la normativa tributaria**. In particolare, secondo tale classificazione **si possono distinguere**:

- i “*fringe benefits*” che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (o assimilato) in base al **valore normale**;
- i “*fringe benefits*” che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (o assimilato) in base **a metodi convenzionali**;
- i “*fringe benefits*” che non vi concorrono, ovvero non tassati in quanto **esclusi dal reddito di lavoro dipendente** o assimilato.

Tra le diverse tipologie di **compensi in natura** che concorrono al reddito in base a **metodi convenzionali** (e non in base al valore normale) si annovera la **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture**, motocicli e i ciclomotori **nella disponibilità del datore di lavoro**.

Riportiamo, di seguito, le **principali risposte dal sistema di intelligenza artificiale** in merito al trattamento tributario derivante dall'assegnazione di una autovettura ai dipendenti.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

#### **cosa sono i fringe benefit concessi ai dipendenti?**

I fringe benefit sono compensi in natura concessi ai dipendenti, che si aggiungono alla normale retribuzione in denaro. Questi benefici possono includere una vasta gamma di beni e servizi. Ecco alcune tipologie di fringe benefit:

- Servizi di trasporto collettivo
- Mensa aziendale e prestazioni sostitutive
- Circoli sportivi e/o ricreativi aziendali
- Corsi di formazione
- Indumenti di lavoro, inclusi il loro lavaggio e manutenzione
- Auto e/o moto aziendale
- Polizze assicurative (vita, infortuni, sanitarie)
- Visite mediche, check-up, palestre
- Assegnazione di azioni e/o titoli, prestiti agevolati
- Prodotti dell'azienda (libri, abiti, servizi vari)
- Abbonamenti a giornali, riviste, teatri
- Benefit di utilità sociale (educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria)

Questi benefici sono soggetti a specifiche normative fiscali e contributive, e possono essere esenti da tassazione entro certi limiti. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

**ci sono deroghe al criterio del valore normale per valorizzare i fringe benefit concessi ai dipendenti?**

Sì, ci sono deroghe al criterio del valore normale per valorizzare i fringe benefit concessi ai dipendenti. In particolare, l'articolo 51, comma 4, del [TUIR](#) prevede la determinazione forfettaria del valore normale per alcune tipologie di compensi in natura, come:

- Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dati in uso promiscuo ai dipendenti
- Prestiti concessi ai dipendenti
- Fabbricati concessi in uso, locazione o comodato
- Servizi di trasporto ferroviario

Queste deroghe permettono di calcolare il valore dei fringe benefit in modo diverso rispetto al valore normale, utilizzando metodi convenzionali specifici per ciascuna tipologia di benefit.

[1] [2] [3] [4]



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

**come si tassa nel reddito d'impresa il veicolo assegnato al dipendente?**

Nel reddito d'impresa, la tassazione del veicolo assegnato al dipendente dipende dalle modalità di utilizzo del veicolo:

- **Uso esclusivamente personale:** Il veicolo assegnato per uso esclusivamente personale genera un fringe benefit tassabile come reddito di lavoro dipendente. Per l'impresa, il compenso in natura tassato in capo al dipendente è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
- **Uso esclusivamente aziendale:** Il veicolo assegnato per uso esclusivamente aziendale segue la normale disciplina fiscale prevista dall'articolo 164, comma 1, lettera b), [Tuir](#). Non sorge alcun compenso in natura tassabile in capo al dipendente.
- **Uso promiscuo (aziendale e personale):** I costi relativi al veicolo sono deducibili nella misura del 70%. Non si applica alcuna limitazione al valore fiscalmente riconosciuto e, nel caso di veicoli in leasing, non si applica la maggiorazione della durata minima fiscale prevista dall'articolo 102, comma 7, [Tuir](#).

In tutti i casi, è necessario fornire idonea documentazione che attesti l'utilizzo del veicolo. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)



